

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, contiene le disposizioni che disciplinano la gestione di tali importazioni; che tuttavia tale regolamento non prevede alcuna disposizione circa l'adattamento della riduzione del dazio all'importazione concessa nel quadro di una gara, in funzione del mese d'importazione; che nel caso del granturco e del sorgo, il prezzo di intervento è adattato tra il mese di novembre e il mese di maggio, per tener conto delle maggiorazioni mensili e il 1° ottobre per tener conto del nuovo raccolto; che per evitare perturbazioni dei mercati è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1839/95 allo scopo di inserirvi gli adattamenti della riduzione corrispondenti agli adattamenti del prezzo di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è aggiunto il seguente testo :

« Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.